

GIURISPRUDENZA

PRETURA ROMA

25 GENNAIO 1997

PRETORE: SANNITE

PARTI: GRAZZINI

(Avv. D'Amati)

EDITRICE «IL MESSAGGERO»

S.P.A.

**Giornalista •
Dequalificazione
professionale • Illegittimità
• Lesione della dignità
professionale del giornalista
• Sussistenza •
Riconoscimento indennità
di cui all'art. 32 CCNL •
Insufficienza a ristorare
integralmente il danno
subito.**

Il trattamento illegittimo riservato al giornalista da parte del datore di lavoro, tale da ledere la dignità professionale del lavoratore nonché la base fiduciaria del rapporto, dà giuridico fondamento alla pretesa di risarcimento del danno per lesione della personalità morale e professionale, dovendosi fare riferimento alla specifica dignità raggiunta dal giornalista nell'ambiente professionale e presso il pubblico dei lettori. Spetta al giornalista, nel caso di specie, non solo la indennità

di cui all'art. 32 CCNL per la lesione della dignità del giornalista per fatti che comportino la responsabilità dell'editore, ma anche un risarcimento ulteriore (nella fattispecie pari a L. 100.000.000) per ristorare integralmente il danno subito, stante la gravità della condotta del datore di lavoro e la notorietà professionale del giornalista.

**Giornalista •
Dequalificazione
professionale • Lesione
della base fiduciaria del
rapporto • Giusta causa del
recesso • Sussiste.**

Deve ritenersi la giusta causa del recesso del giornalista dimessosi a causa del comportamento illegittimo posto in essere dal datore di lavoro, tale da ledere la dignità professionale nonché la base fiduciaria del rapporto. Pertanto il lavoratore ha il diritto di pretendere l'indennità sostitutiva di preavviso nella misura integrale prevista dal contratto collettivo di categoria.

**Giornalista • Accordi
contrattuali con l'editore •
Compensi integrativi per
riutilizzo degli articoli su
inserto di altro periodico
controllato dal medesimo
editore • Cessazione utilizzo
di detti articoli per causa**

**imputabile all'editore •
Cessazione pagamento
compensi integrativi •
Illegittimità.**

Qualora un giornalista collaboratore di un quotidiano stipuli con l'editore ulteriore accordo in base al quale gli articoli del giornalista verranno pubblicati sia sul quotidiano principale, sia su un inserto di altro periodico del medesimo gruppo editoriale, al fine di consentire al giornalista di percepire un'integrazione di stipendio, e l'inserto in cui venivano ripubblicati detti articoli cessi di esistere per ragioni imputabili all'editore, quest'ultimo è comunque tenuto a garantire al giornalista il pagamento dei compensi integrativi pattuiti.

**Giornalista • Ferie •
Pubblicazione articoli
durante ferie • Pretesa
indennità sostitutiva per
mancato godimento ferie •
Insussistenza.**

Non sussiste il diritto a percepire l'indennità sostitutiva per mancato godimento delle ferie nel caso in cui gli articoli del giornalista risultino essere stati pubblicati anche in periodo feriale, qualora vi sia la prova che tali articoli erano già stati approntati e lasciati in redazione per la pubblicazione prima dell'inizio delle ferie.

Con ricorso ritualmente notificato, Grazzini Giovanni esponeva di aver sottoscritto in data 5 gennaio 1989 con la S.p.A. Editrice Il Messaggero un contratto, ex art. 2 del CNLG, di collaborazione fissa con esclusiva della firma «in materia di politica dello spettacolo e della cul-

tura avendo particolare riguardo alla critica cinematografica », con un compenso determinato in L. 2.000.000 mensili a titolo di forfait comprensivo del minimo contrattuale, ulteriori L. 2.500.000 per i primi quattro pezzi mensili e L. 350.000 per ognuno degli eventuali pezzi eccedenti i quattro.

Avendo quindi fatto rilevare all'allora direttore del *Messaggero*, Mario Pandinelli, di ritenere inadeguato il compenso di cui sopra, pari a L. 4.500.000 mensili, oltre L. 350.000 per ogni pezzo eccedente, il Pandinelli gli aveva proposto di far pubblicare i suoi articoli anche sul quotidiano « *Italia Oggi* », appartenente alla Finedit 2000 S.p.A., società consociata alla Editrice Il *Messaggero*, con conseguente raddoppio del compenso unitario, cosa che egli aveva accettato e, in considerazione di tale impegno, aveva sottoscritto con la convenuta in data 5 gennaio 1989 il contratto sopra menzionato.

Aggiungeva che, a conferma delle intese intercorse, con lettera datata 6 gennaio 1989 il Pandinelli, richiamando il contratto del 5 gennaio 1989, precisava che: egli avrebbe assunto l'incarico di titolare della critica cinematografica del *Messaggero*, con la facoltà di scegliere per primo i film da recensire e — d'intesa con lui e/o con il redattore capo degli spettacoli — i servizi da coprire in Italia e all'estero. Oltre a ciò, avrebbe potuto collaborare su argomenti di varia cultura e attualità con articoli, servizi, note, sia pur da concordare con la Direzione.

Nel periodo dal gennaio 1989 al 31 ottobre 1991 dava esecuzione quindi al contratto, prestando la sua opera di critico cinematografico e articolista; la redazione del *Messaggero* trasmetteva i suoi pezzi anche al quotidiano *Italia Oggi*, che li pubblicava, e per tale pubblicazione percepiva dalla Finedit 2000 l'ulteriore compenso medio mensile di L. 1.100.000, compenso che veniva meno nel marzo 1990, avendo la Finedit cessato la pubblicazione dei suoi articoli, né i dirigenti della Editrice Il *Messaggero* provvedevano, nonostante le sue reiterate richieste sia scritte che verbali in tal senso, ad adeguare la sua retribuzione con il ripristino del trattamento economico in precedenza complessivamente percepito.

Non solo, ma, lamentava il ricorrente, dal gennaio 1990 la direzione del *Messaggero* teneva nei suoi confronti un comportamento tendente a sminuire le sue prerogative, in contrasto con gli obblighi contrattuali assunti.

Indicava, in via esemplificativa, tra gli episodi che denotavano tale comportamento, i seguenti:

- il 20 gennaio 1990 il *Messaggero* pubblicava due pagine sul 70° compleanno del regista Fellini, senza che lui fosse invitato a scrivervi;

- il 2 marzo 1990, in occasione della morte dell'attore Aldo Fabrizi, non era stato incaricato, come d'uso, di scriverne il necrologio;

- il 27 marzo 1990 il direttore aveva incaricato, senza preavvertirlo, altro giornalista di seguire il Festival del cinema fantastico di Bruxelles;

- il 30 marzo 1990 il capo della redazione spettacoli, Molendini, lo aveva invitato ad « edulcorare » la recensione del film « *A porte aperte* » sceneggiato da Vincenzo Cerami, redattore del *Messaggero*, cosa che egli aveva rifiutato, rivendicando la propria libertà di giudizio;

- il 3 aprile 1990 il *Messaggero* aveva pubblicato uno scritto del Cerami contenente giudizi polemici sulla sua persona, e, pur avendo presentato immediatamente al capo redattore uno scritto di replica, non ne aveva ottenuto la pubblicazione;

- in occasione della morte dell'attrice Paulette Goddard, non era stato richiesto del relativo necrologio; egualmente l'incarico di commemo-

rare Hitchcock, in occasione del decimo anniversario della morte, era stato affidato ad un collaboratore esterno;

— il 15 giugno 1990 il *Messaggero* aveva celebrato il 70° compleanno dell'attore Alberto Sordi con articoli di vari autori, senza che lui fosse invitato a dare il suo contributo;

— a far tempo dal marzo 91 il *Messaggero* aveva pubblicato in dispense settimanali una storia del cinema di Malin in 12 puntate, senza che lui fosse consultato sull'opportunità dell'iniziativa, inoltre aveva pubblicato sullo stesso argomento scritti di giornalisti, registi ed altre personalità, senza richiedere anche la sua partecipazione;

— il 9 aprile 1991 il *Messaggero* pubblicava un articolo di G. Scaraffia, che stroncava il film « *Madame Bovary* » di prossima programmazione, senza previamente richiedere il suo parere, mentre la recensione da lui scritta sullo stesso film veniva pubblicata con nove giorni di ritardo, rispetto all'uscita del film;

— le sue recensioni inoltre avevano subito frequenti « tagli », eseguiti senza il suo consenso.

Avendo inutilmente protestato più volte per i torti subiti, assumeva che la permanenza nel suo incarico diveniva impossibile per il comportamento tenuto dalla direzione del *Messaggero* in occasione della prima cinematografica del film « *Johnny Stecchino* », anch'esso sceneggiato dal redattore Cerami.

In tale occasione egli aveva provveduto alla consegna con il debito anticipo sia della recensione, sia del giudizio sintetico da pubblicare nella rubrica « *Film Guida* ». A sua insaputa, il direttore del *Messaggero* aveva affidato al redattore Fabio Ferzetti l'incarico di provvedere alla recensione del predetto film, che veniva pubblicata con titoli di testa su sette colonne e con l'impostazione grafica e le indicazioni proprie dei pezzi redatti dal critico titolare; la sua recensione invece veniva pubblicata nello stesso giorno e nella stessa pagina, ma con titolo basso e collocazione sottostante a quella dell'articolo di Ferzetti, con le caratteristiche grafiche cioè abitualmente usate per i pezzi di collaboratori occasionali di modesto livello; inoltre la sua recensione poiché, come quella di Ferzetti, narrava la trama del film, appariva inutilmente ripetitiva. Il giudizio sintetico da lui redatto poi per la rubrica « *Film Guida* », era stato a sua insaputa sostituito con altro più favorevole.

A seguito di ciò, con lettera datata 31 ottobre 1991, richiamando proprio questo specifico episodio, e facendo riferimento ad altri segnali che aveva captato di mancato gradimento della sua collaborazione, aveva rassegnato le dimissioni.

Tutto ciò premesso, chiedeva la condanna della S.p.A. Editrice Il *Messaggero* al pagamento della complessiva somma di L. 163.470.100, di cui:

— L. 22.000.000 a titolo di mancato introito del compenso pattuito per la pubblicazione dei suoi articoli su *Italia Oggi*, pubblicazione interrotta nel marzo 1990 (L. 1.100.000 per 20 mensilità);

— L. 26.470.100 per differenza indennità sostitutiva del preavviso, avendo la convenuta corrisposto a tale titolo L. 9.029.000, pari a due, anziché sette mensilità, come previsto dal contratto collettivo;

— L. 100.000.000 a titolo di risarcimento del danno per la lesione della sua personalità morale attuata in violazione degli artt. 2043 e 2087 cod. civ., per il trattamento ingiurioso subito, somma determinata in via equitativa;

— L. 15.000.000 per indennità sostitutiva di ferie non godute negli anni 89, 90, 91.

Quale risarcimento in forma specifica, chiedeva la pubblicazione della emananda sentenza nel testo integrale sul *Messaggero* e su altri due quotidiani a diffusione nazionale, che indicava nel *Corriere della Sera* e nella *Stampa*, a spese della società convenuta.

Costituendosi in giudizio, la S.p.A. Editrice il *Messaggero*, eccepiva, sul compenso per la pubblicazione degli articoli su *Italia Oggi*, che ogni rapporto attinente all'apparizione degli articoli sul predetto quotidiano era intervenuto tra il ricorrente e il direttore di quella pubblicazione, dott. Columba, rimanendone completamente estraneo il *Messaggero*, che si era limitato solo ad acconsentire alla deroga alla esclusiva che lo legava a sé.

Nessun obbligo essa si era assunta di far pubblicare gli articoli su *Italia Oggi*, al fine di integrare la retribuzione del ricorrente, di tale obbligo infatti non vi era alcuna traccia né nella lettera di assunzione del 5 gennaio 1989, né nella missiva del direttore Pendinelli del successivo 6 gennaio. E, d'altra parte, non era concepibile un patto orale, contemporaneamente al contratto scritto, che ne derogava il contenuto.

A tutto concedere, comunque, essa poteva essersi obbligata solo a far apparire gli articoli del Grazzini su *Italia Oggi* fino a che questo avesse mantenuto l'inserito *Cultura e Spettacolo*. Poiché la cessazione della collaborazione del ricorrente con *Italia Oggi* era pacificamente dovuta alla scomparsa del suddetto inserto, anche sotto tale profilo la pretesa del ricorrente non meritava accoglimento.

Deduciva altresì, sulla giusta causa di dimissioni del ricorrente, che questi lamentava un lungo elenco di pretese inadempienze del *Messaggero*, che avrebbero comportato la duplice conseguenza della lesione della sua immagine professionale e le sue dimissioni per giusta causa appunto.

Tuttavia i pretesi inadempimenti potevano essere ricondotti a due fattispecie: quella della partecipazione di altri giornalisti alla pubblicazione di articoli in materia di spettacoli cinematografici, e quella relativa alle pretese alterazioni del testo degli articoli da parte della redazione.

Quanto alla prima fattispecie, la partecipazione di altri giornalisti alla redazione di articoli di critica cinematografica, non rappresentava di per sé una lesione della posizione del ricorrente, il quale era stato assunto come collaboratore fisso, incaricato della critica cinematografica, per cui le iniziative editoriali, come la pubblicazione di una storia del cinema a puntate, ovvero la redazione di articoli non di critica, come la celebrazione di anniversari o le commemorazioni, non erano incluse nel mandato e potevano ben essere affidati ad altri collaboratori (al pari degli articoli di critica cinematografica), senza con ciò interferire nella posizione del ricorrente.

La qualifica di collaboratore fisso inoltre non comportava neanche l'esclusiva del servizio affidato, pertanto la comparsa di commenti ed articoli sul medesimo tema a firma di altri giornalisti non era di per sé lesiva della posizione del ricorrente, che non poteva quindi sentirsi offeso per le recensioni dei film « Johnny Stecchino » e « Madame Bovary » a firma di Ferzetti e Scaraffia.

In particolare poi, per la recensione del film « Johnny Stecchino », il *Messaggero* ben avrebbe potuto lasciare il commento al solo Ferzetti, rite-

nendo il commento più consono alla linea editoriale della redazione, atteso che comunque il collaboratore fisso, fosse o meno critico titolare, si poneva comunque in una posizione esterna e subordinata rispetto alla redazione del giornale.

In relazione poi ai pretesi tagli, altra lesione lamentata dal ricorrente, essi erano stati del tutto occasionali, non dipendenti da scelte redazionali, bensì da esigenze di spazio, e, laddove avevano comportato una alterazione sensibile del significato del testo, avevano dato luogo alla pubblicazione dell'« errata corrige ».

Conclusivamente, i fatti ad essa attribuiti non rivestivano una gravità tale da fondare il recesso per giusta causa, e comunque, pur ipotizzando la sussistenza della giusta causa di dimissioni, la previsione della corresponsione della indennità di preavviso nella misura maggiorata, costituiva una predeterminazione forfettaria del danno subito dal giornalista per effetto del recesso del rapporto di lavoro a causa del verificarsi di una « situazione incompatibile con la sua dignità », e non consentiva un risarcimento ulteriore del danno, come richiesto dal ricorrente.

Nulla gli era dovuto per ferie, assentandosi il ricorrente per lunghi periodi nei mesi estivi, lasciando in redazione un certo numero di pezzi che venivano poi di volta in volta pubblicati.

Avanzava invece domanda riconvenzionale per la somma di L. 18.058.000, che giustificava come indennità sostitutiva di preavviso, pari a L. 9.029.000, erroneamente corrisposta al Grazzini all'atto della liquidazione delle sue competenze di fine rapporto, e indennità sostitutiva del preavviso ad essa dovuta dal Grazzini, pari a L. 9.029.000, per essersi questi dimesso in tronco.

Disposto lo spostamento d'udienza, ex art. 418 cod. proc. civ., ed espletata l'istruttoria, la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo allegato.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — Il ricorrente ha affermato che la convenuta all'atto dell'assunzione si obbligò a fargli percepire, a titolo di integrazione della retribuzione contrattualmente concordata, un ulteriore compenso che gli sarebbe stato versato dalla consociata Finedit 2000, per la pubblicazione su « Italia Oggi » degli stessi articoli da lui scritti per il *Messaggero*.

Ha aggiunto che tale accordo ebbe puntuale esecuzione, con il pagamento da parte della Finedit di un compenso medio mensile pari a L. 1.100.000, fino al marzo 90, quando « Italia Oggi » smise di pubblicare i suoi articoli, e che quindi la convenuta ignorò le sue richieste, messe anche per iscritto, di continuare a percepire detto compenso.

La convenuta ha negato di aver concluso qualsivoglia accordo con il ricorrente in ordine alla predetta integrazione del compenso, sol essendosi limitata a prestare il suo consenso alla pubblicazione degli articoli anche su « Italia Oggi », mentre gli accordi relativi al compenso e alle modalità di tale ulteriore pubblicazione erano intervenuti tra il Grazzini e l'allora direttore responsabile di « Italia Oggi », dott. Columba.

Senonché l'assunto difensivo è stato senz'altro smentito dal Columba, che, escusso come teste, ha negato di aver concordato con il ricorrente il compenso per la pubblicazione dei suoi pezzi su « Italia Oggi », aggiungendo che il Pendinelli gli telefonò dicendogli « che era tutto risolto », e che lui si sarebbe dovuto occupare solo della pubblicazione dei pezzi; di più: il

teste ha dichiarato di non aver avuto alcun rapporto con il Grazzini, proprio perché il Pendinelli gli disse che « avrebbe risolto lui il problema ».

Per il Grazzini, ha precisato il teste, venne seguita una prassi diversa da quella consueta, secondo la quale era lui a contattare i collaboratori del *Messaggero*, proponendo loro la pubblicazione degli articoli forniti a tale giornale anche su « *Italia Oggi* », offrendo una integrazione del 20% del compenso percepito dal *Messaggero*.

Il teste ha altresì spiegato come ciò sia potuto avvenire: i due giornali infatti, pur essendo due amministrazioni separate, « facevano capo ad un unico editore », tant'è che il teste stesso uscendo da « *Italia Oggi* », era rientrato al *Messaggero*.

D'altra parte, essendo il Pendinelli, oltre che direttore del *Messaggero*, anche amministratore delegato della società editrice, ciò spiega come egli avesse la facoltà di prendere impegni del tipo di quello indicato con il Grazzini, e come il Columba si adeguaesse senz'altro ad essi.

Anche quindi se il compenso fu corrisposto dalla Finedit, stante le due amministrazioni separate come ha riferito il Columba, tuttavia la relativa obbligazione venne assunta dalla convenuta, né è sufficiente ad esonerarla l'asserita soppressione dell'insero « spettacolo e cultura » nel quotidiano « *Italia Oggi* », come da essa affermato, ma peraltro non provato, perché comunque tale circostanza non veniva ad assumere i connotati di caso di forza maggiore, o di assoluta impossibilità a continuare ad adempiere l'obbligazione assunta.

A ragione quindi, richiamando anche l'art. 1381 cod. civ., il ricorrente richiede il pagamento di detto compenso dal marzo 1990, epoca in cui si interrompe, fino a tutta la durata del rapporto, pari a complessive L. 22.000.000 (1.100.000 per 20 mensilità).

Eguale dovuta è la somma di L. 26.470.100, quale differenza di indennità sostitutiva del preavviso.

Che tale indennità sia stata ritenuta dovuta dalla convenuta, risulta dalla lettera del 20 novembre 1991, con la quale appunto essa riconosceva al Grazzini il diritto a detta indennità, disponendone contestualmente il pagamento.

Avendo però la convenuta pagato a tale titolo la somma di L. 9.029.000, pari a due mensilità di retribuzione, mentre il contratto collettivo di categoria ne prevede sette, ne consegue che essa deve provvedere a corrispondere la differenza, pari alla somma suindicata.

Ciò premesso, va qui affrontato il problema della sussistenza della giusta causa delle dimissioni rassegnate dal ricorrente, non solo perché la convenuta ha negato esser dovuta nel caso di specie l'indennità sostitutiva del preavviso, che ha affermato di aver corrisposto per errore (senza peraltro indicare in cosa sarebbe consistito l'errore), e chiedendone in via riconvenzionale la restituzione, oltre che il pagamento a suo favore di detta indennità, ma anche perché il comportamento della convenuta, denunciato dal ricorrente come giusta causa delle sue dimissioni, è stato da lui posto a fondamento della richiesta di un ulteriore risarcimento dei danni (oltre quello già ristorato dalla predetta indennità), che costituisce ulteriore capo di domanda.

Ora, è risultato pacifico in causa che, in occasione della presentazione ai lettori del film « *Johnny Stecchino* », episodio indicato dal ricorrente come culminante al fine della sua decisione a rassegnare le dimissioni, venne assegnato ad altro giornalista, il Ferzetti, l'incarico di recensire il

film; tale recensione venne pubblicata con titoli di testa su sette colonne e con l'impostazione grafica e le indicazioni proprie dei pezzi redatti dal critico titolare; contemporaneamente fu pubblicato l'articolo del ricorrente con titolo basso e collocazione sottostante a quella dell'articolo del Ferzetti, come pezzo secondario; fu soppresso altresì il giudizio sintetico redatto dal ricorrente su detto film per la rubrica « Film Guida » e sostituito con altro giudizio.

Atteso che la lettera del Pendinelli del 6 gennaio 1989, seguita dalla lettera di conferimento dell'incarico di collaboratore fisso, dispone testualmente che il Grazzini assumerà l'incarico di « titolare della critica cinematografica, ... con facoltà di scegliere per primo i film da recensire », indubbiamente i fatti sopra evidenziati costituiscono una violazione dei patti contrattuali intercorsi tra le parti, nonché una lesione della dignità professionale del ricorrente, stante il particolare livello di notorietà dallo stesso raggiunto nel campo della critica cinematografica, come gli incarichi da lui ricoperti ed i suoi scritti stanno a testimoniare.

Sostenere, come fa la convenuta nella propria memoria di costituzione, che il collaboratore fisso, sia o meno critico titolare, si pone in una posizione esterna e subordinata rispetto alla redazione del giornale (e ciò al fine di giustificare l'incarico dato al Ferzetti nell'episodio specifico), non solo non tiene conto di quelli che nel caso specifico erano gli accordi contrattualmente intercorsi, ma soprattutto tenta di porre il Grazzini sullo stesso piano di un qualunque, sia pur bravo, giornalista, il quale però non esercita sui lettori quel richiamo che può esercitare una « firma » del calibro del Grazzini.

Insomma il fatto che la convenuta abbia voluto conferire al Grazzini una collaborazione fissa, accettando le condizioni da questi dettate (cfr. a tal proposito anche la deposizione del Columba), è perché senz'altro il Grazzini conferiva al quotidiano dalla stessa edito un lustro, giustificato per l'appunto dalla professionalità e notorietà che il Grazzini aveva nel suo campo, per cui ritenere che questi potesse essere posto sullo stesso piano di altri giornalisti, e fosse con questi fungibile, può giustificarsi solo con la necessità di dover sostenere una linea difensiva.

Basta a tal proposito rileggere le testimonianze rese da Gianluigi Rondi, Nicolò Micciché e Callisto Cosulich sull'episodio, per aver un riscontro della gravità dello stesso in termini di lesione della dignità del ricorrente.

In particolare, il Micciché ha affermato che « non si era mai visto nella storia della stampa italiana che la critica di un vice (anche se seppe dopo che il Ferzetti non era un vice, ma un redattore), venisse pubblicata contestualmente a quella del titolare sullo stesso film e in posizione di maggior rilievo grafico e di impaginazione ». Ha aggiunto il teste che, essendo all'epoca presidente del sindacato nazionale critici cinematografici, molti colleghi gli telefonarono, invitandolo, nella sua qualità, ad intervenire.

Ed è proprio questa reazione che dà la misura della gravità dell'episodio, il quale venne inteso nell'effetto estensivo di una offesa a tutta la categoria dei critici cinematografici.

A tale episodio devono aggiungersi gli altri lamentati dal ricorrente e, che insieme allo stesso, indicano un crescendo nel mancato gradimento della convenuta circa la collaborazione del Grazzini.

Anche in questo caso sostenere che il ricorrente era stato assunto come collaboratore fisso, incaricato della critica cinematografica, per cui le ini-

ziative editoriali, come la pubblicazione di una storia del cinema a puntate, ovvero la redazione di articoli non di critica, come la celebrazione di anniversari o le commemorazioni, non erano incluse nel mandato e ben potevano essere affidati ad altri collaboratori, non tiene conto né degli accordi contrattuali (in che senso altrimenti dovrebbe intendersi quanto si legge nella lettera del 6 gennaio 1989 « Oltre a ciò » [cioè la critica cinematografica] « tu potrai collaborare su argomenti di varia cultura e attualità... »?), ma neanche di quello che normalmente avviene in questo campo, dove « il titolare della critica cinematografica di un giornale, dà anche le indicazioni di quella che deve essere la politica cinematografica del giornale, per cui tutto quello che riguarda tale argomento deve passare al suo vaglio » (così il Cosulich).

Può pertanto concludersi che il trattamento riservato al ricorrente, ecuminato con l'episodio della recensione del film « Johnny Stecchino », sia stato tale non solo da ledere la dignità professionale del ricorrente, ma altresì da ledere la base fiduciaria del rapporto, onde deve ritenersi la giusta causa del recesso del ricorrente.

Tale situazione non solo fonda il buon diritto del ricorrente di pretendere l'indennità sostitutiva del preavviso nella misura integrale prevista dal contratto collettivo di categoria, con il conseguente rigetto della domanda riconvenzionale inerente alla medesima pretesa da parte della convenuta, oltre che alla restituzione di quanto già dato per detto titolo, ma altresì dà giuridico fondamento alla pretesa del risarcimento del danno per lesione della sua dignità professionale, dovendosi far riferimento alla specifica dignità raggiunta dal giornalista nell'ambiente professionale e presso il pubblico dei lettori (cfr. anche Cass., Sez. Lav., n. 2885/79), che pertanto nel caso di specie la indennità sostitutiva del preavviso prevista dall'art. 32 del contratto collettivo per la lesione della dignità del giornalista per fatti che comportino la responsabilità dell'editore, di per sé non è sufficiente a ristorare integralmente, stante la gravità dei fatti e la notorietà professionale del ricorrente.

Appare equa la quantificazione proposta dalla parte ricorrente di L. 100.000.000.

Per quanto invece concerne l'indennità sostitutiva delle ferie, l'affermazione del ricorrente che anche durante il periodo feriale veniva a Roma per vedere i film e quindi lasciava il pezzo al giornale, non ha trovato riscontro probatorio; la circostanza che anche durante detto periodo potessero essere pubblicati articoli a firma del medesimo ben potrebbe spiegarsi per il fatto che il ricorrente lasciava dei pezzi già pronti a sua firma (come del resto pare fosse sua consuetudine, cfr. dep. teste Grassi per il periodo per il quale il Grazzini lavorò al Corriere della Sera).

Il relativo capo di domanda quindi non merita accoglimento.

La società convenuta dev'essere pertanto condannata a corrispondere la complessiva somma di L. 148.470.100, per i titoli suindicati, oltre accessori.

Viene rigettata la domanda riconvenzionale.

Le spese del giudizio, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza.

Questa decisione, su richiesta del ricorrente, e al fine di realizzare un completo ristoro del danno subito, dovrà essere pubblicata, a cura e

spese della convenuta, sui quotidiani « Il Messaggero », « Il Corriere della Sera » e « La Stampa ».

Tali i motivi della decisione riportata in epigrafe.

**LA DEQUALIFICAZIONE
DEL GIORNALISTA
E IL RISARCIMENTO
DEL DANNO**

1. IL CASO.

La vicenda alla base del caso di dequalificazione professionale ora in esame è piuttosto complessa. Il ricorrente Giovanni Grazzini, noto e stimato critico cinematografico, stipulò con la società editrice « Il Messaggero » un contratto di collaborazione fissa con

esclusiva della firma, « in materia di politica dello spettacolo e della cultura, avendo particolare riguardo alla critica cinematografica ». Inoltre, gli accordi del giornalista con la direzione del giornale prevedevano che gli articoli del giornalista venissero anche pubblicati nell'inserto « Cultura e Spettacolo » del quotidiano « Italia Oggi », appartenente al medesimo gruppo societario, al fine di consentire al ricorrente di integrare la propria retribuzione. Successivamente, nel corso del rapporto di lavoro, si verificarono i seguenti eventi pregiudizievoli:

a) la cessazione della pubblicazione dell'inserto di « Italia Oggi » sul quale venivano normalmente pubblicati gli articoli del ricorrente. In seguito a tale accadimento, veniva meno anche il compenso aggiuntivo precedentemente percepito dal giornalista.

b) l'adozione, da parte della direzione del giornale resistente, di comportamenti dannosi nei confronti del ricorrente, fra cui l'assegnazione ad altri collaboratori di servizi giornalistici relativi ad eventi significativi nel mondo del cinema (i compleanni di Fellini e Sordi, la morte di Aldo Fabrizi, un festival di cinema); la modifica di recensioni eccessivamente critiche a giudizio della direzione, in particolare se relative a film sceneggiati dal noto scrittore Vincenzo Cerami, anch'egli redattore de « Il Messaggero », la mancata richiesta di prestare la propria collaborazione per la preparazione di dispense settimanali sul cinema; l'effettuazione arbitraria, da parte del giornale, di tagli agli articoli del ricorrente senza preavvertirlo.

Il giornalista ricorrente cercò di risolvere la questione comunicando al giornale le proprie rimostranze, ma la situazione non accennò a migliorare ed anzi giunse al culmine in occasione dell'uscita di un film sceneggiato dallo scrittore citato. La recensione fu affidata ad altro giornalista all'insaputa del ricorrente, e pubblicata con molto risalto e titolo a sette colonne; il pezzo - ben più critico - del ricorrente uscì lo stesso giorno ma in una collocazione di minore visibilità. Inoltre, nella rubrica cinematografica di competenza del ricorrente, la direzione del giornale sostituì il giudizio sintetico del film in questione con altro più positivo.

In seguito al suddetto evento, il ricorrente scelse di rassegnare le dimissioni dal giornale, e, in seguito, con ricorso ex art. 414 cod. proc. civ., chiedeva la condanna della Editrice il Messaggero S.p.A. al pagamento di una somma, da determinarsi in via equitativa, a titolo di risarcimento del danno per lesione della personalità morale attuata in violazione degli artt. 2043 e 2087 cod. civ. Inoltre, per gli stessi motivi, il ricorrente chie-

deva il riconoscimento della giusta causa del recesso e la integrazione dell'indennità sostitutiva di preavviso. A sostegno delle proprie pretese, egli riportava i diversi comportamenti posti in essere dal datore di lavoro, percepiti come profondamente lesivi della sua dignità professionale. Il giornalista riteneva inoltre che il danno subito fosse aggravato dalla sua popolarità nel settore della critica cinematografica, tale quindi da attirare un numero di lettori particolarmente elevato.

Il ricorrente chiedeva altresì una somma a titolo di mancato introito del compenso pattuito per la pubblicazione dei propri articoli su « Italia Oggi » nonché una somma per indennità sostitutiva di ferie non godute.

Il Pretore di Roma ha accolto entrambe le domande formulate dal ricorrente, affermando che le vicende narrate dallo stesso denunciavano in maniera evidente la violazione, da parte del giornale resistente, dei patti contrattuali intercorsi tra le parti, e quindi la lesione della base fiduciaria del rapporto, e che tali eventi avevano cagionato un danno alla dignità professionale del ricorrente, stante il particolare livello di notorietà dallo stesso raggiunto nel campo della critica cinematografica.

Il Pretore di Roma si è altresì pronunciato favorevolmente in merito alla richiesta di pagamento dei compensi non percepiti per la pubblicazione degli articoli del ricorrente su « Italia Oggi », quotidiano appartenente al medesimo gruppo de « Il Messaggero », mentre ha rigettato la domanda di liquidazione dell'indennità sostitutiva delle ferie.

2. I TEMI AFFRONTATI DALLA SENTENZA.

La sentenza in commento tratta di un'ipotesi di dequalificazione professionale subita da un giornalista a causa del trattamento ingiurioso riservatogli da parte del proprio datore di lavoro. Il Pretore di Roma ha ritenuto che tale comportamento lesivo sia rilevante sotto due distinti profili: da un lato, in quanto pregiudizievole della dignità professionale del giornalista, e dall'altro lato perché idoneo a ledere la base fiduciaria del rapporto lavorativo. Il primo profilo è di natura essenzialmente extracontrattuale, come anche espressamente rilevato dallo stesso ricorrente, il quale chiede il risarcimento del danno « per la lesione della sua personalità morale attuata in violazione degli artt. 2043 e 2087 cod. civ. ». Il riferimento alla base fiduciaria del rapporto è invece necessario al fine di dimostrare come il recesso del giornalista sia avvenuto per giusta causa ex art. 2119 cod. civ. e art. 18 dello Statuto dei Lavoratori¹.

Nella presente nota, verranno tralasciate le questioni relative alla giusta causa nel rapporto di lavoro, all'indennità sostitutiva delle ferie non

¹ Come è noto, la giusta causa nel recesso del lavoratore è caratterizzata da un gravissimo inadempimento degli obblighi contrattuali oppure una circostanza riguardante il datore di lavoro ma verificatasi al di fuori dal rapporto di lavoro, che abbia fatto venire meno il vincolo di fiducia tra lavoratore e datore di lavoro. Sull'argomento, che non verrà affrontato nella pre-

sente nota, v. in generale, F. CARINCI, R. DE LUCA TAMAJO, P. TOSI, T. TREU, *Diritto del Lavoro - Il Diritto del Lavoro Subordinato*, Utet, Torino, 1990, p.267 ss.; Cass. civ. 20 marzo 1985, n. 2048, in *Giust. civ. mass.*, 1985, fasc. 3; Cass. civ. n. 1434/1993, in *Giust. civ. mass.*, 1993, p. 243. Sulla giusta causa in ambito giornalistico, e sulla clausola di coscienza v. infra.

godute ed al pagamento dei compensi non percepiti in violazione degli accordi contrattuali tra giornalista ed editore. Ciò che invece interessa è la problematica relativa al danno da dequalificazione professionale, che verrà valutata anche alla luce delle connotazioni peculiari inerenti alla lesione della personalità professionale del giornalista.

3. LA DEQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE IN BASE ALL' ART. 2103 COD. CIV.

Come è già stato evidenziato, la sentenza in esame tratta della dignità professionale del lavoratore, tutelata nell'ordinamento dall'art. 2103 cod. civ.², il quale stabilisce il divieto di assegnazione del lavoratore a mansioni inferiori alla qualifica per la quale è stato assunto³. La funzione di tale disposizione nell'ordinamento è la tutela del patrimonio professionale del lavoratore, da intendersi non in senso statico ma dinamico: la norma mira quindi a garantire non soltanto che il lavoratore possa espletare le attività per le quali è stato assunto, ma anche che egli abbia la possibilità di accrescere le proprie capacità e di sviluppare le proprie conoscenze sul luogo di lavoro⁴. La violazione di questo divieto costituisce, per giurisprudenza costante, un'ipotesi di « dequalificazione professionale » del lavoratore, in quanto lo stesso datore di lavoro preclude al dipendente la possibilità di — *rectius*, il diritto a — svolgere il ruolo professionale che gli era stato assegnato⁵. Perché si possa parlare di dequalificazione professionale ai sensi dell'art. 2103, è necessario che vi sia una effettiva riduzione della qualifica del lavoratore a causa dell'assegnazione di funzioni inferiori, oppure di una modifica delle stesse in senso peggiorativo⁶. Al fine di effettuare tale accertamento costi-

² L'art. 2103 cod. civ. sulle mansioni del lavoratore, modificato dall'art. 13 dello Statuto dei Lavoratori (l. 300/1970), così recita: « Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto di conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi e comunque non superiore a tre mesi. Egli non può essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Ogni patto contrario è nullo ».

³ In generale, sull'argomento v. SCOGNAMIGLIO, *Mansioni e qualifiche dei lavoratori*, in *Noviss. dig. it.*, Appendice, Torino, 1983. In particolare, per un caso simile

a quello ora in esame, v. Cass. civ. 16 dicembre 1992, n. 13299, (« Caso Moratti »), in questa *Rivista*, 1993, p. 652 ss., con nota di RICCIUTO; *Giur. it.*, 1993, I, II, p. 168, con nota di CAMPANELLA; *Foro it.*, 1993, I, p. 2883.

⁴ V. CARINCI; DE LUCA, *op. cit.*, p. 142 ss.; NICOLINI, *Manuale di diritto del lavoro*, Giuffrè, Milano, 1996, p. 287.

⁵ Oltre al caso Moratti già citato, in ambito non giornalistico v. Cass. civ. 10 aprile 1996, n. 3340 e n. 3341, in *Riv. it. dir. lav.*, 1997, pp. 66 ss. con nota di CALAFÀ; Cass. civ. 17 aprile 1996, n. 3640, ne *Il Lav. nella Giur.*, 1996, p. 860; Cass. civ. 4 ottobre 1995, n. 10405, in *Riv. it. dir. lav.*, 1996, p. 578 ss., con nota di BANO, Cass. civ. 6265/1995, cit.; Cass. civ. 26 febbraio 1994, n. 1982, in *Notiziario giur. lav.*, 1994, 603.

Fra le più recenti pronunce in materia, v. Cass. civ. 9 giugno 1997, n. 5162, segnalata su *Sole - 24 Ore* del 10 novembre 1997, p. 26.

Sul diritto del lavoratore a lavorare, v. *infra*, nota 19.

⁶ Sul punto, v. Cass. civ. 10405/1995, cit.

tuisce dunque presupposto essenziale l'esito negativo del giudizio sull'equivalenza delle mansioni nuove rispetto a quelle assegnate al lavoratore in precedenza. Come anche nella vicenda in esame, la cd. lettera di assunzione⁷ è una fonte preziosa per individuare la qualifica originaria del lavoratore dequalificato nonché le mansioni specificatamente assegnategli⁸. Inoltre, la comparazione deve essere effettuata in concreto⁹, nell'ottica del rispetto della professionalità acquisita dal lavoratore¹⁰, e tenendo conto dell'inquadramento formale dello stesso¹¹, nonché della prassi aziendale e del settore¹². La lesione della dignità professionale lamentata dal lavoratore sussiste quindi solamente nel caso in cui sia possibile provare la non-eguaglianza delle sue nuove funzioni rispetto alle funzioni precedentemente affidategli, oppure, più in generale, il mancato rispetto, da parte del datore di lavoro, degli accordi intercorsi tra le parti¹³. La Corte di Cassazione ha definito la dequalificazione professionale come il progressivo deterioramento del bagaglio culturale, la perdita di conoscenze ed esperienze acquisite, il graduale appannamento della professionalità del lavoratore, in seguito all'assegnazione a mansioni inferiori o profondamente mutate¹⁴.

Secondo una parte della dottrina, la cui opinione è stata altresì sostenuta da alcune pronunce giurisprudenziali, anche l'art. 2087 cod. civ. avrebbe a sua volta una funzione di tutela della professionalità del lavoratore, in virtù della menzione ivi contenuta della « personalità morale »

⁷ È chiaro come in questo contesto sia molto importante disporre di prove affidabili al fine di dimostrare il contenuto dei patti iniziali intercorsi tra lavoratore e datore di lavoro. Infatti, in ambito giornalistico la stipula di un vero « contratto di assunzione » sufficientemente dettagliato è cosa rara. Come è anche avvenuto nella questione in oggetto, è indispensabile avvalersi di testimoni al fine di provare tali fatti con un grado sufficiente di precisione.

⁸ È altresì opportuno effettuare un'indagine sulle mansioni effettivamente svolte dal dipendente; sul punto v. Cass. civ. 27 maggio 1987, n. 4766, in *Giust. civ. Mass.*, 1987, fasc. 5.

Nel caso del giornalista Grazzini, tali mansioni ricomprendevano in generale la titolarità della critica cinematografica del giornale, con la facoltà di scegliere per primo i film da recensire, e, d'intesa con il direttore e/o con il redattore capo degli spettacoli, i servizi da coprire in Italia e all'estero, nonché la collaborazione su argomenti di varia cultura ed attualità, con articoli, servizi e note da concordare con la direzione.

⁹ V. Cass. civ. 19 marzo 1991, n. 2896, in *Giust. civ. Mass.*, 1991, fasc. 3; Cass. civ., 26 gennaio 1989, n. 484, in *Giust. civ. Mass.*, 1989, fasc. 1.

¹⁰ V. Cass. civ., 11 gennaio 1995, n.

276, in *Riv. it. dir. lav.*, 1995, II, p. 825, con nota di MILIANTI.

¹¹ V. Cass. 3340 e 3341/1996, cit.; Cass. 13 novembre 1991, n. 12088, in *Dir. prat. lav.*, 1992, 3, 179. Tra le pronunce dei Tribunali di merito, v. ad es. Pret. Monza 7 marzo 1996, ne *Il Lav. nella Giur.*, 1996, p. 573.

¹² V. Cass. civ., 6 ottobre 1993, n. 9899, in *Giur. it.*, 1994, I, 1, p. 201, per una definizione completa e organica della nozione di prassi aziendale e della possibilità di utilizzare le medesime al fine di interpretare il contratto di lavoro.

¹³ Si vedano le sentenze sopra citate per alcuni esempi concreti di fatti che connotano la dequalificazione professionale. Per quanto riguarda il caso in esame, ad esempio, tali eventi ricomprendono il fatto che il ricorrente non sia stato consultato su questioni sulle quali avrebbe dovuto dare il proprio parere, non sia stato messo in condizione di poter svolgere le funzioni assegnategli, che alcune sue funzioni siano state assegnate dal datore di lavoro ad altri lavoratori, ecc.

¹⁴ V. Cass. n. 10405/1995, cit., nonché Trib. Cagliari 5 luglio 1996, ne *Il lav. nella giur.*, 1997, p. 312 ss., con nota di TOPO, nonché VENUTI, *Diritti e obblighi delle parti nel lavoro subordinato privato*, Cedam, 1997, p. 148.

del prestatore di lavoro¹⁵. Questa norma, che ha rilevanza perlopiù nel settore degli infortuni sul lavoro, contiene l'obbligo per il datore di lavoro di porre in essere tutti gli strumenti e le misure necessari per tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore. La dequalificazione intesa come lesione della dignità professionale costituirebbe, quindi, una violazione dell'art. 2087 cod. civ., oltre che del già citato art. 2103 cod. civ. L'atteggiamento di una parte della dottrina è tuttavia molto critico sul punto¹⁶, e la Suprema Corte non si è ancora pronunciata in maniera sufficientemente chiara da potere fornire un precedente autorevole.

Per quanto riguarda invece gli strumenti di cui può avvalersi il lavoratore rimasto vittima della violazione dell'art. 2103, è oramai indirizzato consolidato della giurisprudenza riconoscergli il diritto, perlomeno in alcuni casi, al risarcimento del danno¹⁷. Della complessa natura di tale azione risarcitoria, nonché dell'onere gravante sul lavoratore di provare in concreto il danno subito, si dirà nei paragrafi successivi.

4. LA DEQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E IL GIORNALISTA.

Ciò che caratterizza il caso in esame è sicuramente il fatto che il ricorrente svolga la professione di giornalista. La dequalificazione professionale in questo settore non si differenzia dalla sua definizione generica¹⁸, ma può avere alcuni connotati particolari, dato che essa integra la violazione di alcune norme specificatamente previste al fine di tutelare la libertà del giornalista nello svolgimento della propria attività.

Per applicare la disciplina della dequalificazione professionale in base alla violazione dell'art. 2103, può essere utile evidenziare alcune peculiarità della vicenda, alla luce del particolare mestiere svolto dal ricorrente. Nel procedimento in esame, il comportamento dequalificante è consistito in una sottrazione di mansioni per mancato gradimento dell'operato del

¹⁵ La rilevanza dell'art. 2087 cod. civ. nella problematica in esame è discussa sia in dottrina sia in giurisprudenza. In particolare, vi è chi sostiene che l'art. 2087 contenga un implicito riferimento del legislatore ad un presunto diritto del lavoratore a lavorare: v. PERA, *Sul diritto del lavoratore a lavorare*, in *Riv. it. dir. lav.*, 1991, II, 388 ss., e dello stesso autore, *La posizione del lavoratore nello svolgimento del rapporto di lavoro nel Massimario curato da Redenti*, in *Riv. it. dir. lav.*, 1994, III, 181. In giurisprudenza, v. Cass. civ. 6 luglio 1990, n. 7101, in *Lavoro e prev. oggi*, 1991, p. 1181.

¹⁶ V. ad es. BALLETTI, *La cooperazione del datore all'adempimento dell'obbligazione di lavoro*, Padova, 1990, p. 76 ss.; VALLEBONA, nota a Cass. civ. 4 giugno 1995, n. 6265, in *Riv. it. dir. lav.*, 1996, p. 365.

¹⁷ VENUTI, *op. cit.*, p. 150; Cass. civ.

n.1982/1994, cit.; Cass. civ., 20 gennaio 1987, n. 491, in *Giust. civ. Mass.*, 1987, fasc. 1. Tuttavia, l'esercizio di mansioni inferiori non è, di per se stesso, condizione sufficiente perché vi sia un danno risarcibile: deve esserci altresì un apprezzabile pregiudizio alla professionalità del lavoratore. Sul punto, v. Cass. 26 gennaio 1993, n. 931, in *Riv. it. dir. lav.*, 1994, II, p. 149 con nota di PIZZOFRERATO. Si veda anche in seguito, par. 6.

¹⁸ Sull'argomento in generale, Cass. civ. 30 ottobre 1986, n. 6417, in *Giust. civ. Mass.*, 1986, fasc. 10. Sul giudizio di equivalenza, v. Cass. civ. 17 gennaio 1987, n. 392, *ibidem*, 1987, fasc. 1. Per un caso di dequalificazione derivante dall'assegnazione di mansioni inadeguate ad arricchire la professionalità del giornalista, v. Pret. Napoli, 24 maggio 1994, in *Gius.*, 1994, fasc. 16, p. 65.

giornalista, giudicato non conforme alla « linea editoriale » del quotidiano suo datore di lavoro, e in una successiva attribuzione delle sue mansioni ad altro lavoratore. Il giudizio sulla qualità del lavoro svolto può, in alcuni casi, essere del tutto legittimo, dato che il giornale ha il potere e il dovere di esercitare un controllo sugli scritti del giornalista prima di disporne la pubblicazione¹⁹. Valutando invece il fatto che il datore di lavoro abbia incaricato altro giornalista di svolgere il ruolo spettante al ricorrente²⁰, si ha l'impressione che la sostituzione non sia avvenuta per motivi di tipo organizzativo, ma in seguito al rigetto dell'operato del ricorrente. È opportuno ricordare a questo proposito che il ricorrente non era un collaboratore qualsiasi del quotidiano resistente, ma era stato assunto nella qualità di « titolare della critica cinematografica »²¹, con una qualifica ben precisa e ricoprendo una posizione normalmente riservata ad un solo soggetto all'interno dell'organico. Inoltre, grazie alla sua notorietà egli conferiva « un lustro » a « Il Messaggero », « giustificato... dalla professionalità e notorietà che il Grazzini aveva nel suo campo. » Secondo il Pretore di Roma, la celebrità del giornalista è un elemento di notevole importanza nel caso di specie. In effetti, l'aver attribuito le mansioni caratterizzanti la qualifica di critico cinematografico titolare, già per loro natura non delegabili, ad un semplice redattore, per di più non altrettanto conosciuto e stimato, è un comportamento assolutamente inaccettabile²².

Vi è una ulteriore particolarità che riguarda specificatamente la tutela della dignità professionale del giornalista, cui si dedicheranno solamente alcuni cenni in quanto non è direttamente attinente ai fatti di cui si discute. Sempre più spesso in anni recenti, i giornalisti che hanno assistito alla perdita della propria qualifica a causa del fenomeno della « lottizza-

¹⁹ In primo luogo, tale controllo verrà effettuato sul contenuto dell'articolo, alla luce degli obblighi di vigilanza desumibili dagli artt. 56 e 57 cod. pen., dove è previsto che il direttore del periodico eserciti sul contenuto della pubblicazione il controllo necessario ad impedire la commissione di reati. V., fra le altre, Cass. pen. 30 maggio 1994, n. 6338. Inoltre, il controllo avrà anche natura formale, nel senso che gli articoli dovranno essere compatibili con le esigenze di spazio del giornale. Proprio nel caso in esame era stata questa la giustificazione addotta dal giornale in merito ai tagli effettuati agli articoli del ricorrente.

²⁰ Circa il « declassamento » del giornalista, v. Trib. Firenze, 1 febbraio 1991, in *Riv. it. dir. lav.*, 1991, II, p. 615.

²¹ È doveroso accennare al fatto che i testi legislativi dedicati alla professione di giornalista non contengono una definizione delle diverse qualifiche, né della stessa figura di giornalista. In questo contesto è molto importante la gerarchia prevista nel CCNL, così come stabilito dalla Corte Suprema in Cass. civ. 17 gennaio 1987, n. 392, in *Giust. civ.*, 1988, I, 2368. V. anche Cass. civ. 2166/

1992, in *Giust. civ.*, 1993, I, 3071 con nota di CAVALLIO; Cass. civ. 12 aprile 1996, n. 3460, in *Giust. civ. Mass.*, 1996, fasc. 4. Sull'insuscettibilità di determinate mansioni ad essere svolte, alternativamente, da più lavoratori, v. Cass. civ. 276/1995, cit.

²² Nella sentenza, il Pretore cita un testimone il quale sostiene che « non si era mai visto nella storia della stampa italiana che la critica di un vice (anche se si seppe dopo che (...) era... un redattore) venisse pubblicata contestualmente a quella del titolare sullo stesso film e in posizione di maggior rilievo grafico e di impaginazione ». Proprio a questo proposito rileva il fatto che la valutazione circa il mancato rispetto del disposto di cui all'art. 2103 cod. civ. debba sempre essere fatta in concreto, tenendo quindi conto del « gruppo sociale », in senso lato, cui appartiene il lavoratore. In altre parole, la stessa azione può essere più o meno idonea a danneggiare il lavoratore a seconda del settore in cui essa si è verificata. Infatti, nella sentenza in esame, la vicenda « venne intesa.. nell'effetto estensivo di un'offesa a tutta la categoria dei critici cinematografici ».

zione», consistente nella spartizione delle posizioni dirigenziali secondo regole di appartenenza partitica, hanno agito in giudizio per ottenere la reintegrazione nelle mansioni originarie e la riparazione dei danni subiti²³. In questi casi, il danno da dequalificazione professionale deriva dal fatto che il giornalista cui vengono imposte mansioni inferiori in violazione dell'art. 2103 cod. civ. non viene giudicato in base alla propria professionalità ed alla qualità del lavoro svolto, ma secondo criteri legati esclusivamente ai rapporti politici dei suoi superiori. Attraverso gli strumenti giudiziali, il giornalista mira al riconoscimento del suo diritto ad essere preso in considerazione in quanto professionista più o meno valido, e non come esponente di un particolare partito o corrente politica.

Tornando alla questione del mancato gradimento da parte del quotidiano dell'operato del giornalista e le relative giustificazioni addotte, si tratta sicuramente dell'aspetto più significativo della vicenda in esame. Essenzialmente, il giornale resistente si è difeso dalle accuse rivoltegli sostenendo che il proprio atteggiamento non avesse costituito, in realtà, una critica delle capacità professionali del ricorrente²⁴. Tuttavia, valutando attentamente i fatti, risulta *ictu oculi* che il rifiuto del giornale è in realtà dovuto alle recensioni negative, redatte dal ricorrente, in merito alle opere cinematografiche di cui era autore un noto scrittore che ricopriva anche la posizione di redattore del medesimo quotidiano. In sostanza, il resistente non aveva gradito il fatto che un suo collaboratore si prendesse la libertà di esprimere le proprie opinioni qualora tali opinioni non fossero dal giornale condivise²⁵. Ciò posto, indipendentemente dal danno da dequalificazione professionale che il Grazzini ha certamente sofferto nella sua qualità di lavoratore leso nella propria dignità professionale, rileva la possibile violazione dei diritti previsti dall'ordinamento a tutela del giornalista in quanto tale.

La legge si preoccupa di tutelare la libertà di opinioni del giornalista da un duplice punto di vista. In primo luogo, il diritto del giornalista ad esprimere liberamente le proprie opinioni è previsto all'art. 2 della legge istitutiva dell'ordine dei giornalisti²⁶. Questo diritto è stato rafforzato dall'interpretazione fornita dalla Corte Suprema, che ha riconosciuto l'esistenza di un vero e proprio «diritto di stampa» quale corollario della libertà di manifestazione del pensiero ex art. 21 della Costituzione²⁷. Il diritto di stampa così inteso consiste nella libertà, di cui gode il giornali-

²³ V. in particolare, Cass. 13299/1992, cit.; Pret. Milano, 17 maggio 1995, in *D.L. Riv. crit. dir. lav.*, 1995, p. 943.

²⁴ In particolare, il resistente ha sostenuto che i tagli erano dovuti a ragioni di spazio e non costituivano una censura al contenuto degli articoli.

²⁵ Per un caso in cui un giornalista è stato sostituito perché non allineato con gli orientamenti politici del giornale, ma senza l'applicazione della cd. «clausola di coscienza», v. Pret. Roma, 19 luglio 1995, ne *Il Lav. nella giurispr.*, 1996, p. 239.

²⁶ Sul punto, v. DI FRANCESCO, commento a Cass. civ. 24 ottobre 1995, n. 11049, pubblicato in *Giur. it.*, I, 1, p. 1084.

In particolare, l'articolo in questione afferma che «è diritto insopprimibile del giornalista la libertà di informazione e di critica, limitata dall'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui...».

²⁷ V. Cass. civ. 17 aprile 1984, n. 5259, in *Foro it.*, 1984, I, 2711, con nota di PARDOLESI; nonché PACE, *Stampa giornalismo radiotelevisione*, Cedam, Padova, 1983, pp. 9-16.

sta nel suo ruolo di diffusore dell'informazione, di esprimere liberamente le proprie opinioni.

Il secondo profilo, di maggiore rilievo nel caso di cui si discute, concerne la libertà del giornalista all'interno del periodico presso il quale svolge la propria attività professionale. Come è noto, il contratto collettivo dei giornalisti del 10 gennaio 1959 prevede, all'art. 32, la cd. « clausola di coscienza »²⁸. Questa norma prevede tre ipotesi in cui il giornalista ha il diritto di ottenere un'indennità in caso di risoluzione del rapporto di lavoro²⁹: il mutamento politico della testata, la pubblicazione degli articoli del giornalista in diverso giornale della stessa azienda, ma con caratteristiche diverse, nel caso in cui tale pubblicazione sia lesiva della dignità professionale, ed infine, più genericamente, il verificarsi di fatti adducibili al datore di lavoro che siano tali da creare una situazione incompatibile con la dignità professionale del giornalista. Questa norma suscitò numerosi dibattiti durante gli anni '70, soprattutto in relazione al celebre caso Bettiza³⁰, citato anche dal Pretore nella sentenza in esame, in cui alcuni giornalisti lasciarono il proprio giornale a causa del mutamento dell'indirizzo politico dello stesso. In tale occasione, tuttavia, le decisioni giurisprudenziali non hanno fornito particolari strumenti per valutare la reale portata della norma in esame. *In primis*, è stata stabilita la necessità di provare il mutamento dell'indirizzo politico del giornale, prova non facile per il giornalista. Inoltre, la Corte di Cassazione ha ritenuto che fosse basilare che il giornalista si dimettesse immediatamente una volta accertato il mutamento di indirizzo del giornale³¹. Molti chiarimenti sull'interpretazione della clausola di coscienza sono invece stati elaborati dai commentatori dell'epoca³². Ad esempio, è stato evidenziato che la terza ipotesi prevista all'art. 32, relativa ai fatti generici, imputabili all'editore, tali da incidere in negativo sulla dignità professionale del giornalista, riguarda anche i fatti leciti posti in essere dal datore di lavoro, e dunque anche le scelte di natura imprenditoriale³³. In altre parole, se si ritenesse che l'indennità dovuta al giornali-

²⁸ L'art. 32 del CCNL così recita: « Nel caso di sostanziale cambiamento dell'indirizzo politico del giornale ovvero di utilizzazione dell'opera del giornalista in altro giornale della stessa azienda con caratteristiche sostanzialmente diverse, utilizzazione tale da menomare la dignità professionale del giornalista, questi potrà chiedere la risoluzione del rapporto con diritto alle indennità di licenziamento ».

Uguale diritto spetta al giornalista al quale, per fatti che comportino la responsabilità dell'editore, si sia creata una situazione evidentemente incompatibile con la sua dignità ».

²⁹ La « indennità di licenziamento » è dovuta al giornalista in caso di dimissioni per i motivi elencati all'art. 32. Nel caso in cui, invece, il giornalista riesca a dimostrare di essere stato licenziato per i medesimi motivi, avrà diritto, oltre all'indennità

di licenziamento ordinaria, anche all'indennità di cui al citato articolo.

³⁰ V. Cass. civ. 19 maggio 1979, n. 2885, in *Mass. giur. lav.*, 1980, p. 259. Sono state pubblicate ed ampiamente commentate anche le decisioni dei giudici di merito, Pret. Milano 26 aprile 1975 e Trib. Milano 13 novembre 1976; per un'ampia bibliografia sul punto, v. PACE, *op. cit.*, p. 75, note 1-4. V. anche PEDRAZZOLI, *La clausola del caso di coscienza a favore del giornalista e la sua evoluzione*, in *Giur. it.*, 1977, I, 1, 2 p. 87.

³¹ La necessaria tempestività delle dimissioni del giornalista è un argomento trattato anche da Cass. civ. 12 gennaio 1984, n. 253, in *Giust. civ. Mass.*, 1984, fasc. 1.

³² In particolare, PEDRAZZOLI, *op. cit.*; PACE, *op. cit.*

³³ PEDRAZZOLI, *op. cit.*, p. 97.

sta « per caso di coscienza »³⁴ abbia natura risarcitoria, si potrebbe dunque sostenere che la sua dignità professionale sia meritevole di tutela riparatoria anche qualora la lesione sia da attribuirsi a legittime decisioni di strategia ed opportunità effettuate dall'editore.

Dalla vicenda del Corriere della Sera ad oggi, le pronunce giurisprudenziali riguardanti l'applicazione dell'art. 32 non sono affatto numerose³⁵. Tra gli altri, è stato affrontato l'argomento del mutamento dell'indirizzo politico del giornale, che deve avere natura tale da non essere prevedibile, al momento dell'assunzione, dal giornalista avveduto, il quale, anticipando una simile ipotesi, potrebbe scegliere di lavorare altrove³⁶. Per quanto riguarda invece il comportamento del datore incompatibile con la dignità professionale del giornalista, la Corte Suprema ha provveduto a chiarire che esso può anche avere uno sviluppo graduale, anziché estrinsecarsi in un'unica ed isolata azione³⁷. Infine, è stata meglio definita la lesione alla dignità professionale tutelata dall'art. 32, affermando che essa non si identifica con la dignità menzionata nell'art. 36 della Costituzione, che ha invece un significato più ampio e generico. Pertanto, al fine di potersi avvalere dello strumento previsto dal contratto collettivo, il giornalista dimissionario è tenuto a dimostrare il danno subito³⁸.

Per quanto attiene alla rilevanza della cd. « clausola di coscienza » nel caso di cui ora si discute, essa è stata applicata dal Pretore di Roma senza addurre motivazioni ulteriori. In effetti, è indubbio che il comportamento del datore sia stato, in questo caso, tale da pregiudicare la dignità professionale del giornalista. Può essere curioso accennare al fatto che l'art. 32 era già stato applicato, nel lontano 1964, a tutela di un critico cinematografico licenziato dal giornale a causa di una recensione non gradita; non si tratta, tuttavia, di una pronuncia giurisprudenziale bensì di un parere reso dal Collegio Nazionale dei Probiviri della FNSI³⁹. Ad ogni modo, il Pretore di Roma non ha ritenuto che l'indennizzo previsto dal CCNL fosse sufficiente a reintegrare il danno subito dal giornalista, ed ha quindi provveduto a liquidare anche il danno da dequalificazione professionale ex art. 2103 cod. civ., il quale, come è facile immaginare, è ben più grave del pregiudizio generalmente sofferto da lavoratori dequalificati in altri settori, a causa della maggiore « pubblicità » delle vicende professionali del giornalista, che sono conoscibili da un numero elevatissimo di persone, nel senso che possono essere percepite, in astratto, da tutti i lettori del giornale.

³⁴ Questa l'espressione spesso utilizzata dagli estensori delle sentenze sul punto. V. ad es. un caso molto simile alla sentenza ora in esame: Trib. Firenze 1 febbraio 1991, cit.

³⁵ Sull'art. 32, oltre alle sentenze citate di seguito, v. anche Pret. Milano 12 settembre 1991, in questa *Rivista*, 1992, p. 495, con nota di ZAMBELLI; v. in particolare la nota 4 per un'ampia bibliografia.

³⁶ Pret. Roma, 10 maggio 1981, in *Foro it.*, 1981, I, 2319. Sul mutamento dell'indirizzo politico, inteso anche come muta-

mento di stile e strategia del giornale, in caso di cambio di direzione, v. Pret. Milano, 6 novembre 1995 sul caso di Indro Montanelli e « Il Giornale », in *Riv. it. dir. lav.*, 1996, II, 36, con nota di CARO.

³⁷ Cass. civ. 12 gennaio 1984, n. 253, cit.

³⁸ Cass. civ. 8 febbraio 1985, n. 1041, in *Giust. civ. Mass.*, 1985, fasc. 2; *contra*, Pret. Milano 6 novembre 1995, cit.

³⁹ La decisione è pubblicata su *Riv. it. dir. lav.*, 1964, II, p. 438 ss.; PEDRAZZOLI, *op. cit.*, p. 90.

5. IL DANNO DA DEQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE.

Come è noto, in anni recenti le possibilità di ottenere il risarcimento del danno ex art. 2043 cod. civ. si sono estese in una sempre più ampia gamma di settori⁴⁰. Mentre una parte della dottrina sembra non opporsi a tale tendenza giurisprudenziale⁴¹, vi è un orientamento per nulla minoritario secondo il quale la « proliferazione delle fattispecie di danno » costituisce un fenomeno tendenzialmente pericoloso⁴².

Il danno da dequalificazione professionale è a sua volta una figura piuttosto nuova, che ha, almeno inizialmente, faticato ad affermarsi come fattispecie rientrante nella sfera della responsabilità per fatto illecito. Anche se, come è stato notato più sopra, non vi sono dubbi sostanziali in merito alla configurabilità di un danno subito dal lavoratore in seguito alla violazione dell'art. 2103 cod. civ., si è dubitato che tale danno fosse qualificabile quale fatto illecito ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. Piuttosto, si è ritenuto che il lavoratore avesse in tali casi il diritto a pretendere la reintegrazione nelle precedenti funzioni⁴³, oppure, in alternativa, che avesse la possibilità di chiedere il risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale⁴⁴.

In seguito la dottrina e la giurisprudenza si sono mostrate maggiormente disposte ad accogliere tale figura di danno fra le numerose fattispecie già ricomprese nella categoria della responsabilità extracontrattuale⁴⁵, grazie alla tesi secondo cui il danno da dequalificazione professionale è comunque collegato alla più ampia categoria del danno all'identità personale⁴⁶. La nozione di identità personale si è sviluppata in tempi

⁴⁰ Sull'argomento, v. ALPA, *Danno a-qualiano*, in *Contratto e Impresa*, 1990, p. 792 ss. Fra le pronunce giurisprudenziali più significative, ricordiamo Cass. civ. 11 novembre 1986, n. 6607, in *Foro it.*, 1987, I, p. 833 con nota di PRINCIGALLI; il « danno da vacanza rovinata » in Trib. Roma, 6 ottobre 1989, in *Resp. civ. e prev.*, 1991, p. 512.

⁴¹ V. ad es. LIBERTINI, *Le nuove frontiere del danno risarcibile*, in *Contratto e Impresa*, 1987, p. 97.

⁴² Sul punto v. RICCIUTO, autore dell'espressione ora citata, in nota a Cass. civ. n. 13299/1992, cit., p. 657, nonché GAMBARO, *Ancora in tema di falsa luce agli occhi del pubblico*, in *Quadrimestre*, 1988, p. 301; MESSINETTI, *Recenti orientamenti sulla tutela della persona. La moltiplicazione dei diritti e dei danni*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1992, p. 196.

⁴³ V. ad es. Cass. civ. 10 marzo 1992, n. 2889, in *Mass. Giur. civ.*, 1992, fasc. 3; Cass. civ. 20 settembre 1990, n. 9584, in *Riv. giur. lav.*, 1991, II, p. 248, con nota di PRASCA. *Contra*, v. Cass. civ. 7 settembre 1981, n. 5052, in *Giust. civ. Mass.*, 1982, p. 1872; Pret. Roma, 17 aprile

1992, *Riv. it. dir. lav.*, 1993, II, p. 543, con nota di POSO.

⁴⁴ Sulla rilevanza, secondo alcuni, dell'art. 2087 cod. civ. nell'ambito della dequalificazione professionale, v. supra. Sul danno contrattuale da dequalificazione professionale, v. MAMMONE, *Il risarcimento del danno causato al lavoratore destinato a mansioni inferiori tra teoria dell'inadempimento e mora credendi*, in *Riv. it. dir. lav.*, 1992, II, p. 580; Cass. civ. n. 931/1993, cit.; Cass. civ. 19 giugno 1981, n. 4061, in *Giust. civ. Mass.*, 1981, p. 1428; v. anche VENUTI, *op. cit.*, p. 150; MEUCCI, *Risarcimento del danno alla professionalità e il danno biologico*, in *Il Lav. nella Giur.*, 1996, p. 451; Cass. civ., 30 ottobre 1986, n. 6417, cit.

⁴⁵ L'art. 2043 cod. civ. è applicato alla fattispecie della dequalificazione professionale ritenendo che l'ingiustizia del danno sia desumibile dalla violazione dell'art. 13 dello Statuto dei Lavoratori (v. RAFFI, *Danni alla professionalità e perdita di chances*, in PEDRAZZOLI, *Danno Biologico e oltre*, Torino, 1995).

⁴⁶ Tale tesi è sostenuta da numerosi giudici di merito, fra cui ad es. Pret. Roma nell'ordinanza 21 agosto 1995, in *Il Lav.*

piuttosto recenti, in seguito alle maggiori attenzioni dedicate dal dopoguerra in avanti al valore della riservatezza ed alla contemporanea impennata nello sviluppo dei *mass media* e delle nuove tecnologie nel mondo dell'informazione. In dottrina, ve ne è menzione già in un volume del 1961, in cui per la prima volta si rileva l'esistenza di un diritto all'identità personale⁴⁷. In ambito giurisprudenziale, la prima sentenza che ne ha riconosciuto l'esistenza è stata Pretura Roma del 6 maggio 1974, in cui il Pretore affermava che «l'ordinamento giuridico tutela il diritto di ciascuno... a non sentirsi attribuire la paternità di azioni non proprie, a non vedersi, cioè, travisare la propria personalità individuale.», con particolare riguardo alle «sfere al tempo stesso più elevate e più intime della personalità, e, quindi, le convinzioni politiche, etiche, e sociali dell'individuo.»⁴⁸. Si tratta di un diritto non direttamente previsto dalla legge in quanto tale, anche se correlato alle fattispecie del diritto al nome, all'immagine, l'onore e la reputazione, nonché al diritto morale d'autore. Pertanto si ritiene generalmente che il diritto all'identità personale trovi fondamento nell'art. 2 della Costituzione⁴⁹.

L'identità personale viene ora considerata una fattispecie molto ampia, comprensiva di tutte quelle qualità atte a caratterizzare la personalità di un soggetto, affinché questi possa «essere rappresentato, nella vita di relazione, con la sua vera identità, così come questa nella realtà sociale, generale o particolare, è conosciuta o poteva essere conosciuta con la applicazione dei criteri della normale diligenza e della buona fede soggettiva; [il soggetto] ha, cioè, interesse a non vedersi all'esterno alterato, travisato, offuscato, contestato il proprio patrimonio intellettuale, politico, sociale, religioso, ideologico, professionale, ecc. quale si era estrinsecato od appariva, in base a circostanze concrete ed univoche, destinato ad estrinsecarsi nell'ambiente sociale.»⁵⁰. Da ciò ne consegue che il diritto

nella giurispr., 1996, p. 66, in cui si afferma che lo *ius variandi* del datore di lavoro è censurabile anche sotto il profilo del rispetto della dignità del lavoratore.

⁴⁷ Il volume citato è DE CUPIS, *I diritti della personalità*, Milano, 1961.

Qui, la nozione di identità personale è, ovviamente, quella civilistica, piuttosto che quella pubblicistica, più risalente, che è riferibile essenzialmente «al complesso delle risultanze anagrafiche o contenute in pubblici registri che servono ad identificare il soggetto nei suoi rapporti con la pubblica amministrazione e a distinguerlo dagli altri consociati». ZENO-ZENCOVICH, alla voce *Identità Personale* in *Digesto*, Utet, Torino, 1990, p. 294, sul quale vedi anche la storia dello sviluppo della fattispecie, con un'ampia bibliografia sull'argomento. V. anche RESCIGNO, alla voce *Personalità (diritti della)*, in *Enc. giur.*, XXIV, Roma, 1991.

⁴⁸ V. Pret. Roma, 6 maggio 1974, in *Giur. it.*, 1975, I, 2, p. 514, con nota di D'ANGELO, nonché in *Foro it.*, 1974, I, p. 1806.

⁴⁹ Ciò in quanto l'art. 2 non prevede un elenco tassativo di diritti tutelati, ma può espandere la propria tutela anche a nuovi aspetti della personalità, a seconda delle esigenze che possano presentarsi con il mutare delle situazioni e dei tempi. Tuttavia, la Corte costituzionale, in un primo momento, si era pronunciata in senso sfavorevole a tale estensione (v. Corte cost., 1 agosto 1978, n. 98, in *Giur. cost.*, 1979, I, p. 321), per poi affermare, in definitiva, che l'art. 2 è una norma aperta, adatta quindi a tutelare anche nuovi diritti (v. Corte cost. 18 dicembre 1987, n. 561, in *Giur. cost.*, 1987, I, p. 431 e Corte cost. 7 aprile 1988, n. 404, in *Giur. it.*, 1988, p. 216). Sempre sull'argomento, vedasi da ultimo Cass. civ. 7 febbraio 1996, n. 978, in *Resp. civ. prev.*, 1997, p. 471, con nota di D'ADDA; anche in questa *Rivista*, 1997, p. 114, con nota di CASSANO; del medesimo autore, *Diritto all'identità personale*, in *NGCC* 1997, p. 351.

⁵⁰ La fondamentale sentenza sul caso Veronesi, Cass. civ. n.3769 del 22 giugno

all'identità personale è costituito dalla tutela, concessa a ciascun soggetto, dalle false rappresentazioni della sua personalità morale⁵¹. Pertanto le modalità di lesione all'identità personale sono infinite, tenendo tuttavia presente che il danno all'identità personale non può essere confuso con gli illeciti di cui agli artt. 7 e 10 cod. civ.⁵², né con il reato di ingiuria e diffamazione⁵³.

Da quanto detto sopra si desume che anche la dignità professionale del lavoratore — la cui lesione configura il danno da dequalificazione professionale — può rientrare nella sfera dell'identità personale. Citando infatti una nota pronuncia della Corte Suprema, « il lavoro non è solo un mezzo di guadagno, ma costituisce un mezzo prevalentemente di estrinsecazione della personalità di ciascun cittadino. »⁵⁴. Il concetto della dignità professionale del lavoratore, centrale in questo caso, oltre a costituire parte essenziale della identità personale del soggetto, trova riscontro, seppure indiretto, nell'art. 36 della Carta costituzionale⁵⁵. A proposito del danno all'identità personale, guardando ai fatti di cui ora si discute, assume particolare rilievo l'illecito, sviluppatosi nell'ordinamento giuridico statunitense, del « tort of false light », che è stato abilmente definito come la falsificazione dei « caratteri morali fisionomici di una persona in comunicazioni dirette al pubblico, sì che quest'ultimo la percepisca in modo difforme da ciò che in realtà è »⁵⁶. Si tratta quindi di una forma tipica di lesione dell'identità personale; infatti, nella sentenza della Corte di Cassazione n. 3769, più sopra citata, il fatto che diede origine alla lite era proprio la falsa rappresentazione al pubblico dell'identità personale del ricorrente Prof. Veronesi. Il ricorrente, un personaggio noto che più volte si era pubblicamente dichiarato contrario al fumo, si riteneva dan-

1985, è stata pubblicata su *Quadrimestre*, 1985, p. 551, con nota di CATTANEO; nonché su *Giust. civ.*, 1985, I, 3049, con nota di MACIOCE; su questa *Rivista*, 1985, p. 965, con nota di FIGONE; *Foro it.*, 1985, I, 2211, con nota di PARDOLESI; e su *NGCC*, 1985, parte I, p. 647 con nota di ZENO-ZENCOVICH.

⁵¹ Vi sono anche dei limiti al diritto in oggetto, ad es. Trib. Milano, 7 ottobre 1993, in *Riv. dir. comm.*, 1995, II, p. 99, dove è stabilito che il diritto all'identità personale non può essere assimilato ad un diritto alla « assoluta verità storica di tutte le comunicazioni riflettenti fatti relativi ad una persona ».

⁵² A tale proposito, vedasi ZENO-ZENCOVICH, voce *Identità personale*, cit. Sulla maggiore ampiezza del diritto all'identità personale rispetto al diritto all'immagine, v. Pret. Roma 10 febbraio 1988, in *Temi Romana*, 1988, p. 148. Per un caso di sovrapposizione, v. il caso Veronesi citato, dove i giudici accertano anche la violazione al diritto al nome.

⁵³ Ciò perché tali illeciti penali, lesivi della reputazione del soggetto, implicano un giudizio sulla persona, mentre la lesione dell'identità personale si verifica quando vi

è una falsa rappresentazione dell'identità del soggetto, che può — paradossalmente — anche essere una valutazione (erroneamente) positiva delle caratteristiche della persona. Sulla distinzione tra lesione dell'identità personale e diffamazione, v. Cass. pen. 1 febbraio 1993, in *Giust. pen.*, 1993, II, 686.

⁵⁴ V. Cass. civ., 13 agosto 1991, n. 8835, in *Riv. it. dir. lav.*, 1992, II, p. 954.

⁵⁵ Come è noto, l'art. 36 della Costituzione tutela la « dignità » del lavoratore, anche se generalmente tale nozione viene utilizzata con riferimento solamente alla sufficienza della retribuzione (per un caso celebre, v. Cass. n. 2028/1991). Tuttavia, in alcune sentenze, fra cui Trib. Milano, 14 settembre 1985, in *Orient. giur. lav.*, 1985, p. 1022, nella sentenza Pret. di Ferrara del 25 novembre 1993, in *NGCC*, p. 70 ss., con nota di CENDON-ZIVIZ, l'art. 36 svolge una funzione anche nell'ambito della dequalificazione professionale. Sull'argomento, v. anche ZENO-ZENCOVICH, *Dequalificazione professionale e lesione della reputazione*, in *Riv. giur. sarda*, 1991, p. 760 ss.

⁵⁶ V. GAMBARO, *op. cit.*

neggiato dall'utilizzo della sua immagine in una pubblicità per sigarette leggere, che conteneva altresì alcune sue affermazioni citate completamente al di fuori dal contesto originario. In questa ipotesi, la lesione consisteva nella falsificazione dell'identità del Veronesi, nel diffondere e rendere note in pubblico caratteristiche personali a lui attribuite, ma che egli non riteneva rappresentative della sua vera identità.

Anche nel caso in esame il giornalista, a causa del comportamento illecito posto in essere dal datore di lavoro, era stato mostrato al pubblico « sotto una cattiva luce ». Infatti, il « pubblico » - costituito, in questo caso, dall'insieme dei lettori de « Il Messaggero » — può avere avuto una impressione falsata delle capacità e qualifiche professionali del ricorrente — e quindi della sua reale identità — semplicemente vedendo il « trattamento » riservatogli dalla direzione del giornale.

Nella pronuncia in esame, il Pretore ha aderito alla teoria prevalente individuando la dequalificazione professionale come danno derivante da fatto illecito ex art. 2043 cod. civ. Nelle precedenti decisioni riguardanti la questione del danno da dequalificazione professionale già pronunciate dalla Corte Suprema e dai giudici di merito⁵⁷, è stato stabilito che il danno da dequalificazione professionale consiste nella lesione dell'integrità psico-fisica del dipendente a causa della violazione del divieto previsto all'art. 2103 cod. civ.⁵⁸, ed in particolare nel discredito professionale e nella conseguente riduzione concreta dell'esperienza professionale del lavoratore, tenendo conto anche della inevitabile incidenza sulla sua capacità di produrre reddito⁵⁹.

Mentre non vi sono particolari contrasti giurisprudenziali e dottrinali sulla sucitata definizione del danno da dequalificazione professionale, non è altrettanto pacifica la questione, ben più complessa, della valutazione, in concreto, del danno subito. In primo luogo, è opportuno determinare la natura del danno di cui si discute⁶⁰. Esso - come anche la figura del danno all'identità personale, che, come abbiamo visto, è inscindibilmente connessa al danno da dequalificazione personale - si presterebbe ad essere ricompreso in più categorie di danno patrimoniale, e secondo alcuni, anche nella nozione di danno non patrimoniale⁶¹. Come è noto, una parte della dottrina distingue tra danno patrimoniale e danno morale (non patrimoniale), mentre alcuni studiosi ritengono che il danno

⁵⁷ V. le sentenze già citate nelle note al par. 3.

⁵⁸ Cass. civ. 24 gennaio 1990, n. 411, in *Lav. prev. oggi*, 1990, p. 2387, con nota di MEUCCI. Per un caso in cui la dequalificazione professionale è stata negata, v. Cass. civ. 6 marzo 1986, n. 1498, in questa *Rivista*, 1986, p. 608 (s.m.).

⁵⁹ Trib. Cagliari 23 novembre 1990, in *Riv. giur. sarda*, 1991, p. 754, con nota di ZENO-ZENCOVICH.

⁶⁰ Sull'argomento, v. fra gli altri, GIANINI-POGLIANI, *Il danno da illecito civile*, Milano, 1997, pp. 137 ss.; AA.VV., *Il danno biologico, patrimoniale, morale*, Milano, 1995.

⁶¹ Senza entrare nel merito, si ricorda che è attualmente in corso un acceso dibattito relativo alla necessità di modificare la disciplina sul danno morale ex art. 2059 cod. civ. Sul punto, v. da ultimo ZIVIZ, *L'interpretazione costituzionale dell'art. 2059 cod. civ.*, in *Resp. civ. prev.*, 1997, p. 286; v. altresì BUSNELLI, *Interessi della persona e risarcimento del danno*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 1996, p. 1, con ampie citazioni di dottrina e giurisprudenza in nota; sul punto, in materia di danno alla salute, v. Corte cost. 14 luglio 1986, n. 184, in questa *Rivista*, 1986, p. 825, con commento di diversi studiosi; nonché in *Foro it.*, 1986, I, p. 2053, con nota di PONZANELLI.

biologico costituirebbe un *tertium genus* di danno, creato appunto per aggirare i limiti previsti dalla rigida disciplina del danno morale e poter disporre di una figura di danno non patrimoniale che sia risarcibile anche al di fuori dei casi previsti dall'art. 2059 cod. civ.⁶². Come è noto, il danno biologico⁶³ si è sviluppato in tempi abbastanza recenti, ricomprendendo inizialmente soltanto il danno alla salute⁶⁴, per poi estendersi anche ad altre figure di danno⁶⁵. L'argomento del danno biologico è vastissimo, e verrà qui analizzato solamente nella misura in cui sia applicabile, perlomeno in astratto, al caso di specie⁶⁶. In altre parole, il lavoratore dequalificato che richiede la riparazione del danno biologico senza avere effettivamente subito infortuni o malattie sul posto del lavoro vorrebbe il riconoscimento (e la relativa liquidazione) del danno psichico subito in seguito al comportamento illegittimo del datore di lavoro⁶⁷. La prevalente dottrina tende a definire il danno psichico con una certa rigidità, intendendo tale nozione come consistente in un'alterazione della psiche che abbia carattere permanente ed irreversibile⁶⁸. Se è vero, dunque, che il danno psichico può essere liquidato dal giudice solamente in presenza di prove specifiche quali ad esempio un certificato medico, nei casi come quello in esame non resta che addurre il danno da stress o da esperienza stressante⁶⁹.

In merito alla problematica del danno da dequalificazione professionale, in molti casi si è ritenuto fosse configurabile il danno alla vita di relazione⁷⁰, figura creata negli anni Trenta dalla giurisprudenza. Il danno

⁶² Sulla tesi in oggetto, v. ZIVIZ, *Alla scoperta del danno esistenziale*, in *Contratto e impresa* 2/94, p. 862 ss.; Cass. 4 dicembre 1992, n. 12911, *Giust. civ. mass.*, 1992, fasc. 12.

⁶³ Sul danno biologico, v. CENDON-GAUDINO-ZIVIZ, *Responsabilità civile*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1991, p. 996.

⁶⁴ Sul danno alla salute, v. Cass. civ. s.u. 21 marzo 1973, n. 796, in *Foro it.*, 1975, I, 689. nonché la nota sentenza n. 184 della Corte cost., cit. *supra*. Sul rapporto tra diritto alla salute e dequalificazione professionale, v. FRANCO, *Diritto alla salute e responsabilità civile del datore di lavoro*, Milano, 1995.

⁶⁵ Non si citeranno in questa sede i numerosi scritti relativi al danno biologico. In giurisprudenza, a mero titolo di esempio, sull'evoluzione della nozione di danno biologico, si veda App. Trieste 13 gennaio 1993, in *Giur. it.*, 1994, I, 2, p. 358, con nota di ZIVIZ.

⁶⁶ In effetti è discusso se nel caso di « turbamento nella sfera emotiva » si possa o meno parlare di danno biologico; v. Pret. Trento, 27 febbraio 1993, in *Giust. civ.*, 1994, I, p. 336; BUSNELLI, *op. cit.*, p. 16. Sul danno biologico subito sul posto del lavoro, v. BONARETTI, *Danno Biologico nel rapporto di lavoro*, Milano, 1996, p. 79

ss.; Pret. di Milano, 14 agosto 1991, in *Riv. critica dir. del lavoro*, 1992, p. 679, con nota di MANNA.

⁶⁷ Sul danno psichico, v. ALPA, *Il danno psichico*, in *Giur. it.*, 1986, IV, p. 307; D'AMICO, *Il danno da emozioni*, Milano, 1992, con cenni comparatistici; GIANNINI-POGLIANI, *op. cit.*, p. 175 ss.

Per quanto riguarda l'applicazione in giurisprudenza del danno psichico, in un caso di dequalificazione professionale non ne è stata riconosciuta l'esistenza a causa del non provato nesso causale: Cass. civ. 20 dicembre 1986, n. 7801, in *Resp. civ. prev.*, 1988, p. 42; è stato invece concesso in un'ipotesi di esaurimento nervoso provato, dovuto al comportamento illegittimo del datore di lavoro, v. Pret. Milano 14 agosto 1991, in *Riv. crit. dir. lav.*, 1992, p. 679. V. anche: Cass. civ. n. 411/1990, cit.; Pret. Ferrara, 25 novembre 1993, cit.

⁶⁸ Ad es. in relazione al danno psichico subito per la morte del congiunto, v. Corte cost. 27 ottobre 1994, n. 372, in *Foro it.*, 1994, I, p. 3297.

⁶⁹ V. INVERNIZZI-GARBARINI-VITA, *Lo stress*, in *Danno psichico* (ed. Brondolo-Marigliano), Milano, 1996.

⁷⁰ Sul danno alla vita di relazione nel contesto della dequalificazione professionale, v. Cass. civ. 13 marzo 1980, n. 1693, in

alla vita di relazione ricomprende tutte quelle lesioni idonee ad inibire la capacità dell'individuo a svolgere la propria attività nel contesto dei suoi rapporti socioeconomici, ad «apparire degnamente ed adeguatamente in ogni settore della vita organizzata»⁷¹. La questione della qualificazione sistematica di questo genere di danno è ancora molto discussa, essenzialmente perché sembra essere difficile, alla luce dell'ampiezza della concezione di danno biologico, attribuire al danno alla vita di relazione un significato autonomo⁷².

Il secondo problema che dovrà essere affrontato riguarda la determinazione dell'entità del danno. Poiché il danno da dequalificazione professionale rientra, secondo la dottrina prevalente, nell'ambito del danno patrimoniale, si ritiene che la sussistenza del medesimo debba essere pienamente dimostrata dal soggetto richiedente il risarcimento⁷³. Anche rimettendosi alla valutazione equitativa del giudice per la precisazione del *quantum*⁷⁴, è evidente come la presenza di un danno all'identità professionale non sia affatto semplice da dimostrare. In svariati casi, la Suprema Corte ha sostenuto l'esistenza di un danno *in re ipsa*⁷⁵, affermando in un caso che il riconoscimento della figura della lesione da dequalificazione professionale implichi una automatica accettazione del fatto che il lavoratore, costretto a subire una riduzione, oppure una modifica *in peius*, delle proprie mansioni, abbia, per ciò solo, automaticamente sofferto un danno risarcibile⁷⁶, e in un altro caso che il licenziamento illegittimo poiché lesivo dell'identità della lavoratrice⁷⁷. Purtroppo, sino ad oggi i giudici della Corte Suprema e dei tribunali di merito non hanno ancora provveduto a stabilire in quale misura sia obbligatorio fornire prove specifiche a sostegno della propria domanda di riparazione del danno da dequalificazione professionale⁷⁸. Anche la sentenza

Giust. civ. mass., 1980, fasc. 3; Cass. civ. 26 gennaio 1993, n. 931, cit.

⁷¹ La definizione è tratta da GIANNINI-POGLIANI, *op. cit.*, p. 144.

⁷² Ad es. in Trib. Udine, 13 maggio 1991, in *Foro it.*, 1992, I, p. 549, il danno alla vita di relazione è stato considerato alla stregua del danno morale. L'autonomia è stata invece riconosciuta in Cass. civ. 12911/1992, cit.

V. anche Trib. Trieste, 24 aprile 1981, in *Dir. fam.*, 1982, p. 917; Cass. civ. 30 marzo 1992, n. 3867, in *Foro it.*, 1993, I, p. 1959.

⁷³ Sulla necessità di provare l'effettiva sussistenza del danno patrimoniale, v. Cass. civ. 8835/1991, cit.; Cass. 18 aprile 1996, n. 3686. Sulla «*probatio diabolica*», v. anche ZENO-ZENCOVICH, *Dequalificazione professionale e lesione della reputazione*, cit., p. 763.

⁷⁴ Sulla determinazione del danno in via equitativa, che va effettuata globalmente, comprendendo così anche gli interessi compensativi e la svalutazione monetaria, v. Cass. 6 dicembre 1993, n. 12054, in *Giust. civ. mass.*, 1993, fasc. 12. V. anche

Pret. Milano 15 gennaio 1994; Pret. Roma 3 ottobre 1991, in *Riv. crit. dir. lav.*, 1992, p. 390.

⁷⁵ Altri casi sono Pret. Milano 8 aprile 1993 in *Riv. crit. dir. lav.*, 1993, p. 659; Pret. Milano 21 gennaio 1992, *ibidem*, 1992, p. 417, Trib. Roma 28 febbraio 1990, in *Lavoro* 80, 1990, p. 659; Pret. Roma, 25 marzo 1988, in *Riv. giur. lav.*, 1989, II, 160; Pret. Roma 3 ottobre 1986, cit. in nota n. 13 da CASSANO, *Contenuto e limiti del diritto all'identità personale*, cit.

⁷⁶ Il punto emerge in maniera particolarmente chiara nella sentenza «Moratti» sulla lottizzazione politica già citata sopra, v. anche il citato commento di RICCIUTO, p. 659, il quale evidenzia il punto centrale di tale pronuncia, ovvero che «nelle vicende relative alla dequalificazione professionale del lavoratore, ci sarà sempre e comunque una lesione della personalità morale del dipendente, e il danno sarà, come si usa dire, *in re ipsa*».

⁷⁷ Pret. Ferrara 25 novembre 1993, cit.

⁷⁸ Tuttavia, in alcuni casi i giudici hanno richiesto espressamente che vi fosse una

ora in esame non si discosta da questo filone; infatti, il Pretore ha accolto la domanda del ricorrente e ha quantificato la somma in via equitativa, ma senza specificare la natura del danno risarcibile e nella quasi totale assenza di elementi di fatto prodotti dal giornalista al fine di provare la fondatezza della propria domanda oppure al fine di facilitare il calcolo quantitativo del risarcimento dovuto.

Infine, e riguardo alla forma del risarcimento da riconoscersi al soggetto leso, si osserva come generalmente, nei casi di dequalificazione professionale e, più in generale, di lesione all'identità personale, viene chiesta, e ottenuta, una somma in danaro riparatrice dei pregiudizi sofferti⁷⁹. Tuttavia, numerosi autori hanno richiamato l'attenzione sulla sostanziale inadeguatezza dello strumento risarcitorio in questo settore, proponendo lo sviluppo di forme più idonee a riparare in maniera efficace l'offesa subita⁸⁰. Nei casi commessi attraverso i mass media, è stato proposto il mezzo alternativo della rettifica⁸¹. Tuttavia, dal punto di vista della vittima la rettifica può avere un effetto controproducente: infatti, il soggetto leso spesso preferisce che l'opinione pubblica si dimentichi della vicenda dequalificante che lo aveva coinvolto. La pubblicazione della rettifica inevitabilmente rievoca la vicenda nella mente del lettore, il quale, sebbene stia leggendo una dichiarazione di scuse, non può fare a meno di ricordare il fatto che aveva messo la persona sotto una cattiva luce.

Tuttavia, non sempre il soggetto leso desidera l'oblio: invero nel caso in esame, nel quale è stata chiesta, e concessa, la pubblicazione della sentenza su due giornali quotidiani a diffusione nazionale⁸², la divulgazione della notizia della sentenza a lui favorevole costituisce a nostro avviso un modo molto efficace per rimuovere perlomeno una parte del danno causatogli dal comportamento del giornale, rendendo pubblica la riaffermata « verità » circa l'identità professionale del giornalista ricorrente.

Concludendo, si può dunque affermare che, a prescindere dall'atteggiamento critico di una parte della dottrina di fronte all'aumento delle fattispecie di danno risarcibile ex art. 2043 cod. civ., il diritto del lavoratore alla propria dignità, al mantenimento delle funzioni assegnategli, al proprio ruolo all'interno dell'azienda, risulta essere meritevole di tutela secondo l'attuale indirizzo della giurisprudenza. Ciò nondimeno è prospettabile che i giudici e gli studiosi si adoperino per migliorare e raffinare gli strumenti giuridici ed interpretativi di cui il singolo possa avva-

dimostrazione del danno. V. fra tutte Cass. civ. n. 8835/1991, cit. In secondo luogo, una recentissima sentenza in materia ha statuito la necessità di fornire la prova della sussistenza del danno: Cass. civ. 4 febbraio 1997, n. 1026, in *Guida al diritto*, 22 marzo 1997, p. 58 (s.m.).

⁷⁹ Tali danni ricomprendono spesso anche la cd. « perdita di chances », intese con riferimento alle possibilità di ottenere nuove occupazioni nel medesimo settore, nonché alle possibilità di sviluppare la propria carriera. Sul punto, v. RAFFI, *op. cit.*, p. 59 ss.

⁸⁰ Fra gli altri, v. D'AMICO, *op. cit.*, p. 179 ss. Ad esempio, secondo Gambaro non è per nulla appropriato, qualora il soggetto sia « messo sotto una cattiva luce », riparare la lesione da questi subita con un risarcimento pecuniario, poiché non avrebbe senso risarcire « con denaro la perdita di chances di avere rapporti che per loro natura non sono valutabili a *prix d'argent* »; v. *op. cit.*, p. 332.

⁸¹ V. TIRELLI, *Informazione e responsabilità civile*, Milano, 1997, p. 78.

⁸² Il Messaggero, il Corriere della Sera e La Stampa.

larsi al fine di ottenere la riparazione delle lesioni subite in seguito alla violazione del diritto alla propria dignità professionale. Tutto ciò assume rilevanza ancora maggiore in ambito giornalistico, dove, per la particolare natura del « servizio » reso dal giornalista in favore dei cittadini, è di centrale importanza tutelare la sua personalità morale dalle ingerenze dovute al comportamento illegittimo e lesivo del datore di lavoro.

SUSY SCARDOCCHIA